CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA
REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

PREMESSE

1. Il laureato in giurisprudenza, o lo studente nell'ultimo anno di studi universitari, per un periodo di 6 mesi, fermo l'obbligo di conseguimento del diploma di laurea e di completare il tirocinio, che intenda esercitare la professione di avvocato, deve svolgere un periodo di pratica della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze.
2. La pratica - che è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione - deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e con l'osservanza delle norme del Codice Deontologico.
3. L'avvocato presso il quale il laureato svolge la pratica (d'ora in avanti dominus) deve intendere come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, la funzione formativa che la legge gli riserva.

Titolo I
PRATICANTI ISCRITTI NEL REGISTRO SPECIALE

Art.1

Al fine di consentire la verifica della sussistenza delle condizioni per il corretto svolgimento della pratica, nella domanda di iscrizione nel Registro speciale il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) se svolge attività lavorative, anche autonome, indicando il tempo impegnatovi;
b) se tale attività sia alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico;
c) se svolge la pratica per l'accesso ad altre professioni.

Il praticante è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione intervenuta in ordine ai dati forniti nella dichiarazione di cui al precedente comma.

Alla domanda di iscrizione nel Registro speciale deve essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità e di responsabilità del dominus e il nome di altri eventuali praticanti presenti nello studio.

Art.2

Nel caso in cui lo svolgimento della pratica, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda di iscrizione, delle dichiarazioni ad essa allegate, nonché delle informazioni assunte d'ufficio, risulti incompatibile con quanto disposto dal D.M. 70/2016

(Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13 L.P. n. 247/2012), il Consiglio dell'Ordine nega l'iscrizione nel Registro speciale e, se già concessa, la revoca.

Art.3

Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato, la dichiarazione di disponibilità e responsabilità di cui all'art.1 può essere sottoscritta da un solo avvocato il quale è garante del periodo di pratica ai fini e per gli effetti del presente Regolamento.

Art.4

Qualora il praticante si trasferisca presso studio diverso da quello di inizio del periodo di pratica, deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine allegando nuova dichiarazione di disponibilità e responsabilità del dominus.

In mancanza il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art.5

Il praticante può svolgere la pratica professionale presso più avvocati, anche in studi diversi, ciascuno dei quali assumerà a pieno titolo la responsabilità di dominus e dovrà confermare, per la parte che gli compete, la veridicità del libretto di pratica.

Titolo II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art.6

La pratica forense si sviluppa in:

- frequenza di uno studio professionale;
- partecipazione alle udienze;
- frequenza di un corso di formazione professionale

Art.7

Al termine di ogni semestre di pratica il praticante deve depositare presso la segreteria dell'Ordine, per la vidimazione, il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dal dominus.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà alla restituzione del libretto, debitamente vistato, all'esito degli opportuni controlli.

Art.8

Al termine del 2° e del 3° semestre di pratica il praticante deve presentare presso la segreteria dell'Ordine, unitamente al libretto di pratica, le relazioni di cui all'art. 7 D.P.R. 10 aprile 1990 n.1001, illustrando le attività indicate nel libretto di pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati.

Titolo II Capo 1
FREQUENZA DI UNO STUDIO PROFESSIONALE

Art.9

Il praticante è tenuto all'assidua frequentazione dello studio o degli studi presso i quali svolge la pratica e alla partecipazione alle udienze. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi.

Art.10

La presenza del praticante nello studio o negli studi presso i quali è svolta la pratica non può essere inferiore alle venti ore settimanali, oltre a quelle dedicate alle udienze, eccezione fatta per i due mesi antecedenti le prove scritte ed orali dell'esame di avvocato.

Art.11

Il praticante è tenuto all'approfondimento delle sue conoscenze giuridiche ed all'aggiornamento professionale: il tempo necessario per la partecipazione, certificata, a convegni e seminari di studio, potrà essere computato ai fini dello svolgimento della pratica, fermo l'obbligo di partecipare alle udienze.

Art.12

Per poter accogliere un praticante è richiesta al dominus anzianità di iscrizione all'albo avvocati non inferiore ad anni cinque e ogni singolo dominus non può accogliere più di tre praticanti.

Art.13

Il dominus ha l'obbligo di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di assicurare l'effettività della pratica, di consentire e favorire l'adeguata formazione del praticante, anche sotto il profilo deontologico.

Art.14

La frequentazione dello studio deve essere attestata al termine di ogni semestre di pratica. L'infedele attestazione costituisce grave illecito disciplinare.

Art.15

I periodi di sospensione della pratica, superiori ai trenta giorni consecutivi, non giustificati da gravi motivi, non sono riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art.16

Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo e adeguatamente attrezzato per lo svolgimento della pratica.

Art.17

L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

Art.18

Al praticante non deve essere commissionata attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'accesso alle Cancellerie e agli Uffici finalizzato all'integrazione della pratica.

Art.19

Per ogni semestre di pratica il praticante deve indicare nell'apposito libretto almeno cinque diversi atti giudiziali o stragiudiziali (almeno uno di penale) alla cui redazione ha collaborato e illustrare brevemente almeno cinque diverse questioni giuridiche (almeno una di penale) da lui esaminate.

Per le questioni trattate nell'ambito di procedimenti giudiziali deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

Titolo II capo 2
PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

Art.20

Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare ad almeno venti udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, delle quali almeno dieci in materia civile e almeno cinque in materia penale.

La partecipazione all'udienza deve essere annotata sul libretto personale della pratica mediante l'indicazione della data, dell'autorità giudiziaria, del numero del procedimento, delle parti in causa e della sommaria descrizione dell'attività svolta.

Non sono computabili le udienze di mero rinvio e quelle che non comportino alcuna attività di studio della controversia né discussione ed esame di questioni giuridiche.

Non possono essere annotate più di due udienze al giorno.

Il praticante avrà cura di far constare la sua partecipazione nel verbale d'udienza od in altra forma equipollente (ad esempio firma del Magistrato o del Cancelliere sul libretto di pratica, a margine della annotazione relativa all'udienza).

Art.21

L'attività di udienza deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e avere possibilmente come oggetto materie diverse.

L'infedele attestazione in ordine alla partecipazione alle udienze costituisce grave infrazione disciplinare sia per il dominus che per il praticante.

Titolo II capo 3
FREQUENTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 22

Ai sensi degli artt. 43 L. 247/12, 3 D.M. 70/16, il praticante iscritto a partire dal 01.05.2019 dovrà frequentare obbligatoriamente corsi di formazione professionale presso scuole forensi accreditate per diciotto mesi.

Art. 23

Il praticante è tenuto a frequentare la scuola per non meno del 75% delle lezioni programmate su base semestrale.

Art. 24

La frequenza della Scuola è rilevata mediante raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione, oppure mediante diversi sistemi informatizzati.

Art. 25

La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello minimo indicato nell'art. 23, impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 26

Il COA di Mantova, con delibera del 15/05/2018 ha istituito una Scuola di Formazione Forense, la cui frequentazione, secondo le modalità disposte dal presente regolamento, integra la pratica forense.

Art. 27

L'organizzazione della Scuola è lasciata agli organi statuari della stessa, e secondo le modalità di cui al Regolamento vigente.

In ogni caso, gli insegnamenti della Scuola hanno indirizzo tecnico-pratico con modalità casistica (c.d. problem solving) e dovranno comprendere la deontologia professionale forense.

Art. 28

Le modalità di frequentazione della Scuola potranno variare a seconda della normativa che ne disciplini l'organizzazione, ai sensi dell'art. 43, comma 2 L.P..

Titolo III
PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO

Art.29

Dopo sei mesi di pratica svolta nelle forme stabilite dal presente Regolamento il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.

Nella domanda il praticante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi

in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'art.18 della legge n. 247/2012.

Art.30

L'abilitazione consente al praticante di esercitare l'attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, esclusivamente in sostituzione al proprio dominus, in ambito civile relativamente a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) e del Tribunale (artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.) e in ambito penale limitatamente ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali e ai reati che rientravano nella competenza del Pretore prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 51/1998.

Art.31

L'abilitazione verrà a scadere automaticamente decorsi 6 anni dal conseguimento per i praticanti abilitati prima del 03/06/16, cinque anni dal conseguimento per chi si è abilitato successivamente a tale data (v. D.M n. 70/2016).

Titolo IV
MODALITA' ALTERNATIVE DI PRATICA FORENSE

Titolo IV capo 1
PRATICA ALL'ESTERO

Art. 32

Al praticante iscritto, è consentito lo svolgimento di pratica legale all'estero per non più di un semestre da computarsi sui 18 mesi complessivi.

Art.33

Il praticante, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, può svolgere la pratica, per non più di un semestre, presso uno studio legale sito in un Paese dell'Unione Europea. Nella comunicazione trasmessa al COA dovranno essere indicati il nominativo e i recapiti del professionista presso cui si svolgerà il tirocinio, la sua qualifica, l'equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali e dovrà allegarsi il consenso scritto di quest'ultimo.

Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegnerà al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida

con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Titolo IV capo 2
Corsi post universitari e Scuola di Specializzazione

Art.34

Per un periodo complessivo di non più di un anno il praticante può svolgere la pratica frequentando uno dei corsi postuniversitari di cui agli artt. 1, comma terzo, e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n.101.

Ove tali corsi abbiano una durata effettiva inferiore ai dodici mesi, per il periodo residuo il praticante deve svolgere la pratica secondo le modalità ordinarie.

Anche laddove il corso di cui ai commi precedenti abbia una durata superiore ad un anno, il praticante sarà comunque tenuto a svolgere un semestre di pratica secondo le modalità ordinarie.

Art.35

Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata non superiore ad un anno.

Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale, all'interno dei 18 mesi di durata complessiva della pratica, intende avvalersi di tale esonero.

Art.36

Coloro che frequentano i corsi postuniversitari e le scuole di specializzazione non sono tenuti alla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti, potendo questa avvenire anche una volta terminata la frequentazione dei corsi o della scuola.

In questo caso il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato dopo il decorso di 6 mesi dall'iscrizione medesima, che avverrà previa presentazione di attestazione di positiva frequentazione e conclusione della scuola/corso.

Titolo IV capo 3
Tirocinio presso la Magistratura

Art. 37

I laureati in giurisprudenza che siano stati ammessi allo svolgimento del tirocinio di cui

all"art. 73 D.L. 69/13, e che abbiano ottenuto l'attestazione si di superamento con esito positivo dello stage ai sensi del comma 11, sono esonerati dal compimento di due semestri di pratica forense.
La possibilità di svolgere la pratica forense durante il periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13, non fa venir meno l'obbligo di compiere almeno un semestre secondo le modalità ordinarie.
Tale semestre decorre dalla data di iscrizione al registro Praticanti o, se già iscritto, dalla data di attestazione di superamento del periodo di tirocinio

Art. 38

I praticanti, già iscritti nel Registro Praticanti, che abbiano già svolto un semestre di pratica secondo le modalità ordinarie, ai sensi dell'art. 41, comma 7 L. 247/12, possono sostituire i successivi due semestri di pratica con un pari periodo presso un Ufficio Giudiziario, ai sensi del DM 58/16.

Titolo V
CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art.39

Il Consiglio dell'Ordine - anche delegando una Commissione all'uopo costituita – svolge gli opportuni controlli sullo svolgimento della pratica forense.
Il praticante deve sostenere un colloquio in occasione della richiesta di abilitazione al patrocinio e di rilascio del certificato di compiuta pratica.
Il predetto colloquio sarà diretto a verificare la preparazione del praticante nonché l'effettivo svolgimento delle attività dichiarate nel libretto di pratica, ed avrà ad oggetto le materie giuridiche su cui verte l'esame di avvocato, con particolare riferimento ai principi della deontologia professionale.
Il Consiglio dell'Ordine può convocare il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità, per colloqui finalizzati a ottenere chiarimenti e formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica**.**
Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare, con i mezzi più idonei e opportuni, la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie fornite dal praticante e dal dominus.

Art.40

Il Consiglio dell'Ordine negherà il riconoscimento della compiuta pratica qualora questa non sia stata svolta secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.41

La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei co. 12 – 13 - 14 dell'art.17 L.P. nei casi seguenti: A) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità paternità oltre che di adozione; B) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta della pratica. La cancellazione dal Registro dei Praticanti deve essere richiesta dall'interessato a mezzo PEC o raccomandata oppure in cartaceo a mani, e non avviene d'ufficio a seguito del rilascio di suddetto certificato. La mancata cancellazione, a prescindere dall'effettivo svolgimento e/o compimento della pratica, non fa venir meno la permanenza dell'obbligo di versamento all'Ordine del contributo annuo. L'iscrizione può permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; C) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

Titolo VI
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art.42

Il presente Regolamento - pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine - entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art.43

Per i praticanti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano iscritti nel Registro speciale e abbiano svolto un periodo di pratica inferiore ai prescritti 18 mesi, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal semestre immediatamente successivo a tale data, ivi compreso l'obbligo di inviare la dichiarazione di cui all'art.1.

Art.44

Per i praticanti che abbiano completato il prescritto periodo di 18 mesi o stiano svolgendo l'ultimo semestre di pratica, si applicano le norme precedentemente in vigore, fermo il disposto di cui all'art.40.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA IN DATA 13.11.2018 E PARZIALMENTE MODIFICATO CON DELIBERE 29.10.2019, 26.04.2021, 22.04.2022 E 11.02.2025.